



Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli  
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI  
(Adunanza del 25 e 26 marzo 2010)

*-Omissis-*

Il Comitato Nazionale dei Delegati,

- visto il Decreto interministeriale del 5 marzo 2010 concernente l'approvazione, condizionata, delle modifiche allo Statuto di Inarcassa deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008;
- atteso che è necessario che il Comitato Nazionale dei Delegati adegui lo Statuto, così come modificato nella seduta sopra citata, alle condizioni poste in sede di approvazione ministeriale;
- visto il disposto dell'art. 33, comma 2, dello Statuto;

*- omissis -*

delibera

- di adeguare lo Statuto, modificato nella adunanza del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008, alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale di approvazione intervenuto in data 5 marzo 2010, come di seguito riportato;
- di dare effetto alla modifica di cui all'art. 23, comma 5, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

## STATUTO INARCASSA

*- omissis -*

### **Art. 22 - Contributo soggettivo**

**22.1** –Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto

prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

- a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento;
- b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento.
- c) L'aliquota **di cui alla lettera a)** è elevata al 14,5 per cento dal **2013** secondo la seguente progressione:
  - 1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio **2010**;
  - 2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio **2011**;
  - 3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio **2012**;
  - 4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio **2013**.

Ad ogni iscritto ad Inarcassa a partire dall'annualità **2010** la quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo calcolata sul reddito di cui alla lettera a) è destinata al finanziamento delle attività assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali. (v. nota **8**)

**22.2** - Fatto salvo l'importo di cui alla normativa previgente, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari, per il **2010**, a euro 1.400,00 di cui euro 60,00 saranno destinate alle attività assistenziali.

Tale contributo aumenta a partire dall'anno **2010** come indicato nella seguente tabella:

| <i>ANNO</i> | <i>Contributo minimo</i> | <i>di cui<br/>destinato<br/>all'assistenza</i> |
|-------------|--------------------------|--|
| <i>2010</i> | <i>1.400</i>             | <i>60,00</i>                                   |
| <i>2011</i> | <i>1.600</i>             | <i>65,00</i>                                   |
| <i>2013</i> | <i>1.800</i>             | <i>70,00</i>                                   |

Per l'anno **2012** ed a partire dal 2014 il contributo minimo e la quota destinata all'assistenza vengono rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 35. (v. nota **9**)

**22.3** - Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell'art. 40, erogate da Inarcassa e che proseguono nell'esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo (v. nota **10**).

**22.4** - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione nella contribuzione di cui al primo comma per cinque anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre quello di compimento del trentacinquesimo anno di età; pertanto, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo.

Tale riduzione si applica anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.

La riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all'art 25.5. Sull'eccedenza non verrà applicata la riduzione di cui sopra.

**22.5** - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.

### **Art. 23 - Contributo integrativo**

**23.1** - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.

**23.2** - Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle associazioni o Società di Professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 5 del presente articolo che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo esercente l'attività predominante indicata nella ragione sociale della associazione o Società di Professionisti. Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.

**23.3** - A decorrere dal 1° gennaio **2010** gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo di euro 360,00.

Per le annualità successive il contributo integrativo minimo è rivalutato annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 35. (v. nota **11**)

**23.4** - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa, per il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 22, comma 4, devono corrispondere il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di tutto quanto addebitato alla committenza ai sensi del precedente comma 1.

**23.5** - Salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, e dalla normativa previgente, a decorrere dall'annualità **2010**, il contributo integrativo è pari al quattro per cento. (v. nota **12**)

**23.6** - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l'ingegnere, l'architetto, l'associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell'art. 40, erogate da Inarcassa che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale. (v. nota **13**)

## **Art. 25 - Pensione di vecchiaia**

**25.1** La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

A decorrere dal **2010** l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

- a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 35;
- b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 35. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d'affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati.

Fatta salva la normativa previgente, dal 1° gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati venti redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto.

La quota b) è calcolata con le modalità previste dall'art. 40, comma 1.

Alle pensioni calcolate con applicazione contestuale di quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l'adeguamento al minimo.

Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a). (v. nota **14**).

**25.2** - Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

**25.3** - Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 22, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 34 del presente Statuto.

**25.4** – Per le pensioni aventi decorrenza fino al **2009**, la misura del trattamento non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. (v. nota **15**)

A partire dal **2010** la pensione minima di cui al precedente comma è pari a quella del **2009** rivalutata in proporzione alle variazioni dell'indice Istat.

A decorrere dal **2010** la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 1

**25.5** – Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:

a) all'1,71 % per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00;

b) all'1,43 % per lo scaglione di reddito da euro 60.800,00 a euro 70.900,00;

c) all'1,14 % per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00. (v. nota **16**)

**25.6** - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. (v. nota **17**)

## **Art. 26 - Pensione di anzianità**

**26.1** - A partire dal 1° luglio **2010**, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 96 (novantasei).

A partire dal 1° gennaio 2011, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 97 (novantasette).

A partire dal 1° gennaio 2013, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 98 (novantantotto).

Per le annualità successive al 2013 il Comitato Nazionale dei Delegati valutato l'andamento della spesa pensionistica potrà valutare ulteriori aggiustamenti. (v. nota **18**).

**26.2** - La corresponsione della pensione è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso. (v. nota **19**)

**26.3** - La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 25. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un'età inferiore a 65 anni,

l'importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

| Età di pensionamento | Coefficiente riduzione |
|----------------------|------------------------|
| 58                   | 17,3%                  |
| 59                   | 15,3%                  |
| 60                   | 13,1%                  |
| 61                   | 10,8%                  |
| 62                   | 8,4%                   |
| 63                   | 5,8%                   |
| 64                   | 3,0%                   |

Gli iscritti, architetti ed ingegneri, che all'entrata in vigore delle presenti norme avranno compiuto cinquantacinque anni di età ed avranno maturato una contribuzione ad Inarcassa uguale o superiore a trent'anni continueranno a poter andare in pensione di anzianità a cinquantotto anni e con trentacinque anni di contribuzione senza alcuna decurtazione e/o riduzione. (v. nota 20)

**26.4** - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

- omissis -

### **Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi**

**35.1** - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni erogate da Inarcassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima. (v. nota 26)

**35.2** - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo e i limiti di reddito e di volume d'affari I.V.A. previsti per le quote a) e b) dell'art. 25.1, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini; i contributi soggettivo ed integrativo minimi, sono parimenti adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. (v. nota 27)

- omissis -

## NOTE

### 8] Nota all'art. 22 (comma 1)

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

L'importo indicato per gli scaglioni in tale comma si riferisce all'anno 2008. Si riportano di seguito gli scaglioni di reddito e le relative percentuali per gli anni successivi:

2009: 10% sul reddito fino a euro 83.450,00 (3% per il reddito eccedente)

2010: 11,5% sul reddito fino 84.050,00 (3% sul reddito eccedente)

e, per memoria, quelli relativi agli anni precedenti:

1996: 6% sul reddito fino a £. 120.400.000 (euro 62.181,41) (3% per il reddito eccedente)

1997: 6% sul reddito fino a £. 125.100.000 (euro 64.608,76) (3% per il reddito eccedente)

1998: 6% sul reddito fino a £. 127.200.000 (euro 65.693,32) (3% per il reddito eccedente)

1999: 10% sul reddito fino a £. 129.500.000 (euro 66.881,17) (3% per il reddito eccedente)

2000: 10% sul reddito fino a £. 131.600.000 (euro 67.965,73) (3% per il reddito eccedente)

2001: 10% sul reddito fino a euro 69.721,68 (3% per il reddito eccedente)

2002: 10% sul reddito fino a euro 71.600,00 (3% per il reddito eccedente)

2003: 10% sul reddito fino a euro 73.300,00 (3% per il reddito eccedente)

2004: 10% sul reddito fino a euro 75.150,00 (3% per il reddito eccedente)

2005: 10% sul reddito fino a euro 76.650,00 (3% per il reddito eccedente)

2006: 10% sul reddito fino a euro 77.950,00 (3% per il reddito eccedente)

2007: 10% sul reddito fino a euro 79.500,00 (3% per il reddito eccedente)

2008: 10% sul reddito fino a euro 80.850,00 (3% per il reddito eccedente)

### 9] Nota all'art. 22 (comma 2)

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

Il contributo minimo di euro 1.400 è riferito all'anno 2010.

Si riportano di seguito i contributi minimi per gli anni precedenti:

**1996:** £ 1.800.000 (euro 929,62)

**1997:** £ 1.870.000 (euro 965,77)

**1998:** £ 1.900.000 (euro 981,27)

**1999:** £ 1.930.000 (euro 996,76)

**2000:** £ 1.960.000 (euro 1.012,26)

**2001:** £. 2.010.000 (euro 1.038,08)

**2002:** euro 1.065,00

**2003:** euro 1.090,00

**2004:** euro 1.115,00

**2005:** euro 1.135,00

**2006:** euro 1.155,00  
**2007:** euro 1.180,00  
**2008:** euro 1.200,00  
**2009:** euro 1.240,00

#### **10] Nota all'art. 22 (comma 3)**

Il comma 3 dell'art. 22 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta dell'1 e 2 aprile 2004 ed approvato con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2005.

#### **11] Nota all'art. 23 (comma 3)**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

Si riportano di seguito i contributi minimi dovuti per gli anni precedenti:

**1995:** £ 513.000 (euro 264,94)  
**1996:** £ 540.000 (euro 278,89)  
**1997:** £ 561.000 (euro 289,73)  
**1998:** £ 570.000 (euro 294,38)  
**1999:** £ 579.000 (euro 299,03)  
**2000:** £ 588.000 (euro 303,68)  
**2001:** £. 603.000 (euro 311,42)  
**2002:** euro 320,00  
**2003:** euro 327,00  
**2004:** euro 335,00  
**2005:** euro 341,00  
**2006:** euro 347,00  
**2007:** euro 354,00  
**2008:** euro 360,00  
**2009:** euro 372,00

#### **12] Nota all'art. 23 (comma 5)**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

Nell'adunanza del 25 e 26 marzo 2010 il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato di dare effetto alla modifica dell'art. 23, comma 5, con decorrenza 1° gennaio 2011.

#### **13] Nota all'art. 23 (comma 6)**

Articolo modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta dell'1 e 2 aprile 2004 ed approvato con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2005.

#### **14] Nota all'art. 25 (comma 1):**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

**15] Nota all'art. 25 (comma 4):**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

**16] Nota all'art. 25 (comma 5):**

Scaglioni di reddito per l'anno 2010:

- 2% fino a euro 41.650,00
- 1,71% da euro 41.650,00 a euro 62.750,00
- 1,43% da euro 62.750,00 a euro 73.150,00
- 1,14% da euro 73.150,00 a euro 83.850,00

Si riporta l'aggiornamento relativo agli scaglioni di reddito per l'anno 2010:

- 2% fino a euro 41.950,00
- 1,71% da euro 41.950,00 a euro 63.200,00
- 1,43% da euro 63.200,00 a euro 73.650,00
- 1,14% da euro 73.650,00 a euro 84.050,00

**17] Nota all'art. 25 (comma 6):**

Il comma 6 dell'articolo 25 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 2 luglio 2003 e approvato con Decreto Interministeriale del 12 agosto 2004.

**18] Nota all'art. 26 (comma 1):**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

**19] Nota all'art. 26 (comma 2):**

La modifica relativa al comma 2, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 13-14 giugno e 2 settembre 2002, ha effetto dal 07/04/2003, data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**20] Nota all'art. 26 (comma 3):**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.

**26] Nota all'art. 35 (comma 1):**

Di seguito sono riportate le tabelle degli indici ISTAT e dei coefficienti di rivalutazione dei redditi.

TABELLA INDICI ISTAT

| Anno | Incremento | Anno | Incremento |
|------|------------|------|------------|
| 1982 | -          | 1997 | + 3,90%    |
| 1983 | + 18,70%   | 1998 | + 1,70%    |
| 1984 | + 16,30%   | 1999 | + 1,80%    |
| 1985 | + 15,00%   | 2000 | + 1,60%    |
| 1986 | + 10,60%   | 2001 | + 2,60%    |
| 1987 | + 8,60%    | 2002 | + 2,70%    |
| 1988 | + 6,10%    | 2003 | + 2,40%    |
| 1989 | + 4,60%    | 2004 | + 2,50%    |
| 1990 | + 5,00%    | 2005 | + 2,00%    |
| 1991 | + 6,10%    | 2006 | + 1,70%    |
| 1992 | + 6,40%    | 2007 | + 2,00%    |
| 1993 | + 5,40%    | 2008 | + 1,70%    |
| 1994 | + 4,20%    | 2009 | + 3,20%    |
| 1995 | + 3,90%    | 2010 | + 0,70%    |
| 1996 | + 5,40%    |      |            |

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE  
DEI REDDITI AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DELLE PENSIONI  
APPLICAZIONE ANNO 2010

| Anno di produzione del reddito | Incremento % dell'indice 2009 rispetto a quello dell'anno di produzione | Coefficiente di rivalutazione |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1981 e preced.                 | 266,32  | 3,6632                        |
| 1982                           | 214,86  | 3,1486                        |
| 1983                           | 173,81  | 2,7381                        |
| 1984                           | 147,62  | 2,4762                        |
| 1985                           | 128,01  | 2,2801                        |
| 1986                           | 114,90  | 2,1490                        |
| 1987                           | 105,42  | 2,0542                        |
| 1988                           | 95,72   | 1,9572                        |
| 1989                           | 83,58   | 1,8358                        |
| 1990                           | 73,03   | 1,7303                        |
| 1991                           | 62,61   | 1,6261                        |
| 1992                           | 54,26   | 1,5426                        |
| 1993                           | 48,05   | 1,4805                        |
| 1994                           | 42,44   | 1,4244                        |
| 1995                           | 35,20   | 1,3520                        |
| 1996                           | 30,13   | 1,3013                        |
| 1997                           | 27,91   | 1,2791                        |
| 1998                           | 25,65   | 1,2565                        |
| 1999                           | 23,70   | 1,2370                        |
| 2000                           | 20,61   | 1,2061                        |
| 2001                           | 17,46   | 1,1746                        |
| 2002                           | 14,67   | 1,1467                        |
| 2003                           | 11,92   | 1,1192                        |
| 2004                           | 9,74  | 1,0974                        |
| 2005                           | 7,90  | 1,0790                        |
| 2006                           | 5,79  | 1,0579                        |
| 2007                           | 4,00  | 1,0400                        |
| 2008                           | 0,75  | 1,0075                        |
| 2009                           | 0,00  | 1,0000                        |

**27] Nota all'art. 35 (comma 2)**

Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.